

CAMERA DEI DEPUTATI N. 383

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GABBUGGIANI, MARRI, RUBBI ANTONIO, BASSOLINO,
ANGELINI GIORDANO, MINUCCI, PELLICANI, MASINA,
BIANCHI BERETTA, CALVANESE, GEREMICCA, NICO-
LINI, VELTRONI, VIOLANTE**

Presentata il 2 luglio 1987

**Principi in materia di cooperazione culturale e riforma
degli istituti italiani di cultura all'estero**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge — già presentata alla Camera dei deputati dal gruppo comunista nella precedente legislatura — trova giustificazione nella dimostrata necessità di modificare sia la ispirazione teorica sia la strutturazione operativa della politica culturale italiana all'estero. Soprattutto negli anni più recenti il dibattito su questi temi decisivi nella realtà contemporanea ha coinvolto le forze culturali più sensibili e moderne, le forze sociali (dalle associazioni rappresentative dell'Italia emigrata ai sindacati), le forze politiche democratiche, le stesse istituzioni parlamentari anche attraverso iniziative ufficiali di ricognizione dei problemi e di elaborazione dei possibili interventi. Se ciò è avvenuto, è doveroso riconoscere

buona parte del merito a coloro che — tra mille difficoltà di ordine diverso — hanno lavorato in questo settore, cercando spesso di sopperire con il loro impegno alle enormi carenze del quadro generale (normativo, strutturale, finanziario) e spesso — è bene ricordarlo — trovandosi innanzi a nuove difficoltà fraposte dalle resistenze conservatrici ostili al superamento di una riduttiva gestione ministeriale-burocratica. In questo quadro, è emersa la necessità di avviare una svolta profonda contrassegnata dalla valorizzazione delle esperienze e dei problemi affrontati nel passato e dalla innovazione qualitativa imposta dai tumultuosi processi in atto sul piano mondiale. Il compito, lo diciamo subito, non è facile: programmazione qualificata e pluralistica,

democratizzazione delle strutture centrali e periferiche, formazione e gestione del personale secondo criteri ed obiettivi di rilevanza strategica, ecco altrettanti elementi emblematici di un processo che, pur complesso, occorre avviare da subito. La presente proposta, perciò, si costituisce come discorso aperto ed « in divenire » ma non eludibile; essa non pretende di rinchiudere i problemi in una corazza tecnicistica o, peggio ancora, ideologica ma chiede a tutti — agli operatori, alle forze culturali sociali politiche, al Governo! — di assumersi le proprie responsabilità, di esprimere le loro idee ed i contributi che servano ad operare una riforma del « modo di pensare » e del « modo di attuare » una vera politica di cooperazione culturale. Ci premeva affermare questa iniziale considerazione di merito sia perché non crediamo alle impennate propagandistiche sia perché non intendiamo continuare ad assistere alla politica immobilistica del Governo in questo settore. Troppe volte si è creduto di poter agitare promesse di impegno (anche in Parlamento!) e troppe volte si è riprodotta la pratica della evasione. È il momento di voltare pagina: con la presente proposta, maturata in anni di frequentazione e confronti non accademici all'interno del problema affrontato, si intende sollecitare un lavoro legislativo adeguato e l'approfondimento qualificato in tutte le sedi istituzionali, politiche, culturali.

* * *

Uno strumento delicato e importante quale è quello dell'Istituto italiano di cultura all'estero sembra condannato ad essere messo continuamente in discussione sia per il fatto che gli Istituti di cultura operano senza il supporto orientativo fondamentale di una organica politica culturale italiana all'estero, sia per la carenza dei fondi a disposizione, sia per la mancanza di una definizione dello stato giuridico e del ruolo specifico del personale.

Il valore della cultura come strumento di cooperazione internazionale e quindi con una sua finalità autonoma, sembra

sfuggire a chi nella pratica amministrativa, ministeriale, continua a considerare la politica culturale all'estero come appendice, quasi sempre marginale, della politica estera.

Non è un caso che mentre gli ultimi quaranta anni hanno registrato profondi mutamenti dei modi di fare cultura, degli strumenti di creazione e di fusione, del concetto stesso di cultura, conseguenze di trasformazioni sociali e culturali del paese, i contenuti, i modi, gli strumenti della nostra politica culturale all'estero sono rimasti più o meno quelli alle dimensioni degli anni '50, estranei e non in grado, quindi, né di esprimere la realtà culturale dell'Italia repubblicana e democratica, né di essere all'altezza delle modificazioni sostanziali che si sono avute nei rapporti tra i vari popoli e paesi, rapporti che sono caratterizzati da una intensificazione eccezionale e per gran parte spontanea della circolazione delle informazioni, delle persone e dei beni culturali, da compenetrazioni economiche e da modi di collaborazione che impongono il superamento dei residui di arroccamento culturale.

In questa realtà nuova la concezione del rapporto culturale come relazione ufficiale tra Stati e come ricerca di affermazione del prestigio nazionale, appare perentoria. Gli Istituti di cultura partecipano di questa concezione arretrata, così che nessuna buona volontà individuale è in grado di superare la rigidità che deriva agli Istituti da una vecchia legislazione, fondata, con una sua funzionalità e organicità, sulle esigenze della politica di propaganda fascista. Gli aggiustamenti che sono stati apportati alle vecchie leggi del 1926 e del 1940, con l'intervento legislativo del 1950 e la circolare ministeriale n. 42 del 1955, hanno scrostato l'apparato di propaganda culturale del regime fascista, ma si sono nella sostanza limitati alla creazione di strumenti di politica estera, senza stabilire quel rapporto tra Istituti di cultura e società italiana che solo può fare di questi Istituti degli organismi vivi e degli strumenti adeguati di relazioni moderne con culture e società

diverse: il solo rapporto con la società italiana passa attraverso il Ministero degli affari esteri, cioè attraverso un organismo politico ed amministrativo, che non ha gli strumenti e l'ispirazione necessari a garantire un rapporto costante e profondo con tutti gli aspetti della vita culturale italiana, e che quindi non può concepire la politica culturale se non come appendice, e appendice subordinata, della politica estera: non come fatto autonomo, capace di promuovere dialogo, confronto e rapporti di collaborazione tra società e società nelle loro diverse componenti.

Dopo il 1955 sono venuti meno anche questi insufficienti interventi governativi. Lo stato di progressivo abbandono degli Istituti di cultura a partire dagli anni '50 e la loro gestione a volte clientelare hanno aggiunto ulteriore danno alla situazione precaria.

Da queste considerazioni preliminari nasce l'esigenza non solo di adeguare gli Istituti di cultura, in quanto a strutture e ad attività, alla domanda di cultura nuova che viene esprimendosi oggi, ma di procedere ad una loro riforma che va inquadrata in un riordinamento del complesso degli strumenti di cultura, formazione e informazione all'estero.

Quando parliamo di cultura, evidentemente ci riferiamo non a una cultura « ufficiale » che lo Stato democratico non ha e non può avere, bensì a una politica culturale che esprima la capacità di rapporto con le altre culture, con le altre collettività, in un confronto e arricchimento reciproci. Oggetto di questo confronto è tutto quanto rappresenti fedelmente la realtà italiana attuale, i suoi problemi, le sue contraddizioni, i suoi progressi, i suoi livelli scientifici e culturali. Soggetti attivi di questo confronto le collettività italiane e straniere in un coinvolgimento ampio e che non sia elitario per quanto concerne gli stranieri (si ricordi che la cosiddetta « alta cultura » strombazzata dal fascismo altro non era che bassa propaganda) e che non elabori programmi ghehizzanti per quanto riguarda le collettività italiane emigrate.

Punto di partenza è la considerazione delle attività degli Istituti italiani di cultura nel quadro generale della cooperazione culturale con l'estero, cooperazione intesa come scambio e collaborazione nel settore della cultura e della produttività culturale tra l'Italia e i paesi stranieri, scambio e collaborazione sostenuti sul piano dell'orientamento e dell'assistenza tecnico-organizzativa con strutture adeguate all'arricchimento di contenuti propri della cultura contemporanea, alla molteplice articolazione dei canali attraverso i quali oggi si effettuano gli scambi e le collaborazioni culturali, alla crescente importanza che nei rapporti tra i popoli oggi riveste l'interscambio culturale.

In questo quadro gli Istituti di cultura vanno considerati come le propaggini all'estero della cultura italiana e debbono poter avere a disposizione personale di alta competenza e mantenere un collegamento diretto e costante con la realtà e le istituzioni culturali italiane.

Con ciò si delinea un tipo di intervento sulle strutture degli Istituti che sia tale da consentire loro di raccogliere e comparare dati culturali in Italia e all'estero, di elaborare programmi di collaborazione culturale rispondenti alle necessità dei vari paesi e quindi differenziati.

Perché tali obiettivi possano essere perseguiti completamente è necessario che gli Istituti abbiano il supporto di una struttura metropolitana nella quale specialisti di diverse discipline e rappresentanti delle più importanti strutture culturali italiane raccolgano, selezionino e interpretino i dati della situazione culturale italiana.

Per parte loro, gli Istituti di cultura, con il supporto degli esperti e delle istituzioni locali dovrebbero essere messi in condizione quanto a strutture e a livelli di competenza del personale, di valutare le prospettive di convergenze culturali con l'Italia, sulla base della ricognizione dello sviluppo culturale del paese ospitante e dei settori ivi interessati.

In riunioni periodiche, i responsabili degli Istituti di cultura e gli esperti delle strutture metropolitane dovrebbero con-

frontare i dati rilevati all'estero e in Italia e su questa base impostare una programmazione che sottragga le attività culturali alla casualità, all'improvvisazione e alla disorganicità che attualmente le caratterizza e fornendo loro un quadro di riferimento culturale.

In sede ministeriale si conduce una strenua difesa della cosiddetta « autonomia operativa degli Istituti » in nome della salvaguardia del pluralismo delle iniziative. Questa difesa (fatti salvi, poi, gli interventi disciplinari con lo strumento del trasferimento d'ufficio, del blocco dei finanziamenti e delle iniziative, allorché le attività non corrispondono e non sono di gradimento nella logica conservatrice della burocrazia ministeriale) in realtà è invocata soprattutto al fine di negare ogni razionalizzazione e programmazione nella vita degli Istituti. L'autonomia operativa, fuori da un quadro di riferimento culturale, congiunta a elementi di concorrenzialità è una delle cause non ultime della dequalificazione delle attività degli Istituti, i quali da un lato non riescono ad esprimere una immagine reale della vita del nostro paese, dall'altro non riescono a collegarsi con le società e le culture locali. Si tratta di una inadeguatezza complessiva che come tale è stata sottolineata anche nelle conclusioni della sottocommissione della Commissione esteri della Camera dei deputati che nel 1979 svolse una indagine conoscitiva sugli Istituti italiani di cultura all'estero.

Appare sempre più urgente intervenire con una azione di riordinamento e di riforma su due piani: quello della qualificazione del personale e quello della gestione democratica degli Istituti.

Il personale proviene quasi esclusivamente dal mondo della scuola, con una estrazione nella quale si resta fermi alla equiparazione cultura-umanesimo. L'ampliamento del ruolo della cultura nelle società industriali e nei rapporti con paesi a vario livello di sviluppo, in realtà rende oggi indispensabile che anche in campo culturale — così come avviene in campo economico — si affermi la figura

dell'operatore culturale, di personale specializzato nei problemi della informazione, della distribuzione, del coordinamento, della organizzazione, della amministrazione, ecc., tutte competenze che non si improvvisano e tanto meno possono essere richieste a insegnanti o ricercatori saltuariamente e per brevi periodi chiamati ad assolvere a compiti così complessi ed estranei alla loro formazione.

Gli Istituti debbono poter annoverare tra il loro personale giovani di diverse competenze selezionati attraverso concorsi severi e *stages* particolarmente impegnativi. Concorsi severi, significa l'esatto contrario del « colloquio » attuale, significa scelte funzionali a un progetto culturale, impiego razionale delle risorse professionali disponibili.

Gli Istituti dovrebbero potersi avvalere, temporaneamente, attraverso contratti a termine o borse di studio, anche dell'opera sia di ricercatori interessati a stabilire relazioni con colleghi stranieri, sia di operatori culturali di enti culturali interessati ad allargare gli orizzonti della loro esperienza, sia di operatori di comuni e regioni con importanti esperienze di programmazione, di attività culturale all'estero (si veda la legge n. 382 del 22 luglio 1975).

Il personale culturale degli Istituti deve vedersi garantita la sicurezza e la dignità di ruolo e di carriera, e avere la possibilità di alternare il soggiorno all'estero con permanenze in Italia presso le strutture culturali del Ministero degli affari esteri o presso altre istituzioni culturali italiane, in modo da non perdere il contatto con la nostra realtà culturale e apportando nello stesso tempo il contributo di una preziosa esperienza fatta all'estero.

Il direttore di Istituto, in un organismo che corrisponda a queste esigenze, assume la fisionomia di promotore di attività programmate dell'Istituto, programmatore e organizzatore culturale esso stesso, coordinatore degli esperti e degli operatori culturali, nel quadro di una gestione democratica, collegiale e unitaria, con funzioni non ambigue e definite in modo da eliminare quelle confusioni e

quei contrasti che tanto spesso insorgono nel rapporto con l'addetto culturale d'ambasciata.

Abbiamo, fin qui, segnalato le esigenze alle quali il progetto di riforma si ispira e delle quali tiene conto e che valgono indipendentemente dalla collocazione degli Istituti di cultura. Ma nella logica di queste esigenze è compresa quella di assicurare una collocazione che salvaguardi e contemperi autonomia degli Istituti e possibilità di una azione culturale programmata. Le esperienze straniere (Gran Bretagna, Francia, Repubblica federale tedesca, Stati Uniti, per citare le più significative) differiscono sostanzialmente tra loro quanto a collocazione nel rapporto con l'amministrazione e differiscono dalla esperienza italiana per maggiore o minore ampiezza di campi di intervento.

Una ipotesi realistica e una via percorribile di riforma (scartando l'idea di una dipendenza diretta dalla Presidenza del Consiglio, o da un discutibile ministero unico per la cultura) è quella che pur mantenendo gli Istituti di cultura nell'ambito del Ministero degli affari esteri, garantisce, nel quadro delle strutture del Ministero, l'autonomia del momento culturale, mediante la creazione di un dipartimento per la cooperazione culturale, che costituisce l'organo operativo per il coordinamento e la realizzazione delle iniziative di cooperazione culturale con l'estero. Il dipartimento si articola in uffici centrali ed in enti periferici, questi ultimi situati all'estero, denominati Istituti italiani di cultura e configurati come agenzie culturali italiane all'estero autonome ma sotto la tutela del Ministero degli affari esteri.

* * *

Da quanto detto, si comprende come sia stata costante preoccupazione dei presentatori della proposta di legge quella di evitare da una parte una logica conflittuale con il Ministero degli affari esteri ma dall'altra anche quell'automatismo riduttivo tra « politica estera » e « politica

culturale all'estero » che — come lunga esperienza dimostra — si traduce in burocratismo improduttivo.

Si è inteso cioè stabilire un rapporto molto più articolato e dialettico in vista sia del coinvolgimento di potenzialità significative sinora inesplorate sia del raggiungimento di obiettivi non immediatamente diplomatici. Restiamo convinti che ogni scelta coerente di cooperazione culturale, con tutte le realtà mondiali, costituisca di per sé uno strumento di riconoscimento e di sviluppo positivo di rapporti più ampi sul piano politico ed economico.

Ecco perché non può essere riprodotta la concezione dei condizionamenti aprioristici né tantomeno la velleità di un uso strumentale delle iniziative culturali all'estero. Ed ecco esplicitato anche il motivo per cui non può essere una intenzione mercantile a presiedere la politica culturale italiana all'estero: innegabili vantaggi — economici, turistici, di immagine dell'azienda Italia — non potrebbero ottenersi se i programmi « promozionali » non fossero guidati da obiettivi più alti, da idee e significati di valore strategico, con al centro appunto una convinta scelta di cooperazione paritaria.

Si pensi ai milioni di italiani che già vivono in tanti paesi del mondo; si pensi alla domanda straordinaria di lingua e cultura italiana; si valuti che cosa significa o possa significare — per altre realtà vecchie o giovanissime, la storia ed il patrimonio di civiltà del nostro paese: ecco alcuni spunti emblematici rivelatori degli spazi importanti (diremmo insostituibili) che debbono essere percorsi con urgenza.

Vi è un dibattito in divenire su tali questioni, a livello internazionale, nel momento stesso in cui gli stessi processi di trasformazione della produzione e distribuzione del sapere rimettono in discussione antiche certezze e pratiche abitudini. L'Italia non può restare a guardare.

Ecco perché confidiamo in un rapido esame e nell'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Principi generali).

1. La cooperazione culturale costituisce strumento fondamentale di comprensione e solidarietà tra l'Italia e gli altri paesi, sulla base dei principi stabiliti dalle Nazioni Unite e dal Trattato di Helsinki.

2. La cooperazione culturale perseguita dall'Italia nella molteplicità delle sedi — bilaterali e multilaterali — e nella utilizzazione delle diverse opportunità offerte sia dal patrimonio culturale nazionale sia dallo sviluppo contemporaneo delle conoscenze, si fonda sulla affermazione degli scambi paritari fra tutti i paesi del mondo.

ART. 2.

(Realizzazione normativa delle finalità).

1. L'Italia aderisce e, nell'ambito delle possibilità, promuove iniziative e progetti finalizzati alla cooperazione culturale da parte di organismi, enti, associazioni a carattere internazionalistico.

2. L'Italia persegue la definizione di accordi bilaterali e, laddove se ne ravvisi l'opportunità, di accordi multilaterali di reciproca cooperazione culturale con gli altri paesi e con aree significative del mondo attuale, anche tenendo in particolare considerazione i paesi in via di sviluppo e le realtà caratterizzate dalla presenza della emigrazione italiana.

ART. 3.

(Organizzazione delle iniziative).

1. Per realizzare gli obiettivi generali il Governo italiano organizza — oltre alla presenza negli organismi internazionali — strumenti autonomi di coordinamento, elaborazione, intervento atti a promuovere e favorire la partecipazione ai programmi di cooperazione sia dei diversi momenti istituzionali nazionali a carattere pubblico sia dei diversi enti ed attività espressioni del settore privato, al fine di garantire una programmazione qualificata ed una funzionalità produttiva alle diverse iniziative.

ART. 4.

(Responsabilità istituzionale).

1. La responsabilità del coordinamento e della gestione delle iniziative per la cooperazione culturale dell'Italia con gli altri paesi, è assegnata al Ministero degli affari esteri, in un quadro di partecipazione paritaria e pluralistica degli altri soggetti interessati o da coinvolgere nella cooperazione stessa ed in una dimensione strutturale ed organizzativa opportunamente ordinata, di cui ai successivi articoli della presente legge.

ART. 5.

(Istituzione del dipartimento).

1. Per raggiungere le finalità di cui al capo I della presente legge, viene istituito all'interno della direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri un Dipartimento per la cooperazione culturale, articolato in uffici centrali dotati della indispensabile struttura tecnico-operativa ed in enti decentrati operanti all'estero denominati Istituti italiani di cultura.

ART. 6.

(Istituzione della Commissione per la cooperazione culturale).

1. Nell'ambito del Dipartimento di cui all'articolo 5 è costituita una Commissione per la cooperazione culturale, composta da:

a) il direttore generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;

b) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) tre rappresentanti delle università designati dal Ministro della pubblica istruzione su indicazione del Consiglio universitario nazionale;

d) cinque personalità culturali designate dal Presidente del Consiglio dei ministri;

e) tre rappresentanti delle regioni e dei comuni;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

g) due rappresentanti delle associazioni della emigrazione italiana maggiormente rappresentative;

h) un rappresentante della RAI-TV;

i) un rappresentante dell'Accademia dei Lincei;

l) un rappresentante della Biennale di Venezia;

m) un rappresentante della Biennale di Milano;

n) un rappresentante della Quadriennale di Roma.

ART. 7.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione per la cooperazione culturale, di cui al precedente articolo, ha il compito di:

a) elaborare le direttive fondamentali e definire gli orientamenti generali per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica;

b) verificare lo stato di attuazione degli indirizzi di cui alla lettera precedente e promuovere le misure eventualmente occorrenti per svilupparli;

c) approvare la relazione annuale contenente le direttive programmatiche previsionali e l'esame dei programmi precedenti attuati, da inviare al Parlamento per la valutazione ed il controllo.

ART. 8.

(Lavori della Commissione).

1. La Commissione per la cooperazione culturale dura in carica tre anni: essa si riunisce almeno tre volte l'anno con la presidenza del Ministro degli affari esteri o del Sottosegretario da lui delegato. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del Dipartimento della cooperazione culturale. Ai lavori della Commissione possono essere invitati esperti ed operatori culturali competenti su particolari tematiche poste in discussione, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 9.

(Ufficio di segreteria permanente della Commissione).

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni e la preparazione delle riunioni plenarie, nonché per consentire la partecipazione degli esperti di cui all'arti-

colo 8 è istituito, all'interno del Dipartimento per la cooperazione culturale un Ufficio di segreteria permanente della Commissione. Tale Ufficio assicura il collegamento con il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 10 e con gli altri uffici, centrali e periferici, del Dipartimento.

ART. 10.

(Comitato di coordinamento).

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e al fine di provvedere al coordinamento delle iniziative di cooperazione culturale assunte dalle Amministrazioni pubbliche e dalle associazioni private, è istituito un Comitato di coordinamento presieduto dal direttore del Dipartimento per la cooperazione e composto da:

- a) un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) i direttori generali competenti per settore rispettivamente per il Ministero dei beni culturali, della pubblica istruzione, del turismo e spettacolo, della sanità, della ricerca scientifica, del commercio con l'estero;
- c) due diplomatici di carriera;
- d) tre direttori di Istituti di cultura;
- e) tre operatori degli Istituti di cultura.

ART. 11.

*(Funzioni
del Comitato).*

1. Il Comitato di coordinamento, nel quadro degli indirizzi approvati dalla Commissione di cui all'articolo 6:

- a) individua le priorità e l'organizzazione degli interventi per aree geografiche e stabilisce la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie;

b) coordina le iniziative di programmazione culturale articolandone le specificità;

c) promuove l'intesa e l'armonizzazione con iniziative di enti privati operanti autonomamente nel settore;

d) coordina la partecipazione italiana ad enti ed organismi internazionali operanti nel settore della cooperazione culturale.

2. Il Comitato di coordinamento dura in carica tre anni.

CAPO II

STRUTTURE ORGANIZZATIVE ED ASPETTI AMMINISTRATIVI

ART. 12.

(Struttura del Dipartimento).

1. Il Dipartimento per la cooperazione culturale di cui al precedente articolo 5 costituisce l'organo operativo per il coordinamento e la realizzazione delle iniziative di cooperazione culturale con l'estero. Ad esso è preposto un Ministro plenipotenziario di prima classe. Esso è dotato di autonomia operativa, nel quadro degli orientamenti generali formulati dalla Commissione per la cooperazione culturale, e di autonomia finanziaria nella gestione dei fondi attribuiti alla cooperazione culturale in un'apposita voce di spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri.

ART. 13.

*(Attività del Dipartimento
per la cooperazione culturale).*

1. Gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione, il cui ordinamento è stabilito con decreto del Ministero degli

affari esteri nei modi previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, devono soddisfare ai seguenti compiti:

a) curare la raccolta e la memorizzazione dei dati relativi alla situazione, alla evoluzione ed alla produzione della cultura italiana nei suoi vari settori, avvalendosi in questo della collaborazione degli esperti di cui ai successivi articoli;

b) curare la raccolta e la memorizzazione dei dati relativi alla evoluzione delle culture straniere, delle richieste di collaborazione e scambio in esse evidenziate, delle eventuali convergenze con tematiche sviluppate in Italia, avvalendosi in questo della collaborazione degli istituti di cultura esistenti nei vari paesi stranieri;

c) agevolare, al fine di facilitare l'autonoma elaborazione di organici programmi di cooperazione culturale, l'accesso ai dati di cui alla lettera b), da parte di enti ed istituzioni culturali italiani nonché, tramite gli Istituti italiani di cultura, da parte di enti ed istituzioni culturali stranieri;

d) coordinare gli specifici programmi operativi risultanti dalle concrete proposte di iniziativa autonomamente formulate da enti ed istituzioni culturali italiani e stranieri, tenendo conto degli orientamenti di massima formulati dalla Commissione per la cooperazione culturale, delle possibilità di collaborazione emerse dai lavori del Comitato di coordinamento, delle eventuali facilitazioni offerte dagli accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti dall'Italia.

ART. 14.

(Istituti italiani di cultura).

1. Gli enti periferici del Dipartimento per la cooperazione culturale situati in paesi stranieri e denominati Istituti ita-

liani di cultura si configurano principalmente come agenzie culturali italiane all'estero, dotate di autonomia sotto la tutela del Ministero degli affari esteri. In quanto tali gli Istituti possono eventualmente dotarsi di un proprio statuto adeguato alle particolari esigenze locali, che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Commissione per la cooperazione culturale e costituire oggetto di apposito decreto del Ministero degli affari esteri.

2. Gli Istituti italiani di cultura hanno lo scopo precipuo di:

a) stabilire e mantenere contatti con enti, ambienti e personalità del mondo accademico, letterario, artistico, scientifico e culturale dei paesi ospitanti al fine di poter elaborare e documentare dati aggiornati sull'evoluzione delle culture straniere, facendo emergere ogni possibile convergenza con tematiche proprie alla cultura italiana;

b) proporre e far conoscere gli aspetti più significativi della produzione culturale italiana allo scopo di suscitare nei paesi stranieri proposte di scambio e di collaborazione;

c) fornire localmente ogni opportuna assistenza tecnico-organizzativa a iniziative di cooperazione culturale promosse da enti ed istituzioni italiane nonché, in fase progettuale, consulenza ad enti od operatori culturali italiani e stranieri per la predisposizione di progetti di cooperazione culturale;

d) incoraggiare e promuovere iniziative che contribuiscano al progresso culturale delle collettività italiane all'estero, sia nei rapporti socio-culturali con i paesi di emigrazione, sia nei rapporti col paese d'origine;

e) fornire ai programmi operativi di cui al paragrafo precedente la necessaria assistenza tecnica in fase di progettazione e di realizzazione, sia centralmente — grazie al coordinamento degli oneri sotto il

profilo organizzativo e finanziario — sia localmente grazie alla collaborazione degli Istituti italiani di cultura e a quella di enti ed istituzioni stranieri da questi ultimi sollecitati.

ART. 15.

(Strutture degli Istituti).

1. Per corrispondere pienamente alle loro funzioni di agenzie culturali italiane all'estero, gli Istituti di cultura italiani debbono disporre di:

a) una biblioteca con annessi servizi di emeroteca, discoteca, cineteca dotata dei vari sistemi audiovisivi;

b) un servizio documentazione atto a soddisfare, ai suoi vari livelli, la domanda informativa concernente l'Italia nel paese ospitante, nonché a fornire opera di assistenza e consulenza a studenti, studiosi, giornalisti, ricercatori ed operatori culturali italiani e stranieri;

c) strutture adeguate (sale esposizioni, sale di riunione, attrezzature per proiezioni cinematografiche e video) atte a consentire presentazioni e illustrazioni agli ambienti stranieri interessati della produzione culturale italiana nei suoi vari settori.

ART. 16.

(Attività degli Istituti).

1. Gli Istituti italiani di cultura, nell'assolvimento della loro funzione di agenzie culturali italiane all'estero, possono organizzare e promuovere corsi di lingua e cultura italiana secondo i più aggiornati metodi della linguistica e della didattica moderne, rilasciando attestati e, nei casi consentiti dalla legge, diplomi relativi ai suddetti corsi.

ART. 17.

(Programmazione delle sedi).

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa consultazione della Commissione per la cooperazione culturale che esprime in merito motivato parere, viene stabilito con congruo anticipo sulla data di inizio di ogni anno di attività, il piano globale di istituzione di Istituti italiani di cultura o di sezioni distaccate degli stessi nonché il numero dei relativi posti in organico. Nell'ambito di tale piano il Ministro degli affari esteri con proprio decreto procede alla istituzione, od eventualmente soppressione, di istituti o di sezioni distaccate degli stessi.

ART. 18.

(Entrate degli Istituti).

1. Le entrate degli Istituti di cultura sono costituite:

a) da un contributo base annuo a carico dello Stato, da imputare ad un apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri, calcolato in base alle esigenze operative dei singoli Istituti;

b) da eventuali proventi di corsi di lingua od analoghe attività;

c) dagli eventuali contributi straordinari dello Stato, di enti pubblici o privati o di altri soggetti;

d) da lasciti, donazioni, quote associative, altre liberalità.

2. Le entrate di cui sopra devono essere integralmente impegnate per le spese relative all'attività istituzionale.

ART. 19.

(Gestione amministrativa).

1. La gestione amministrativa delle entrate e delle spese di cui al precedente articolo si svolge secondo le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per quanto non previsto dalla presente legge.

2. Limitatamente alla stipulazione di convenzioni o contratti con soggetti estranei all'amministrazione dello Stato, gli Istituti italiani di cultura sono autorizzati a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 20.

(Bilanci e rendiconti).

1. Gli Istituti italiani di cultura devono presentare annualmente, nei termini che verranno indicati, un bilancio preventivo ed un rendiconto consuntivo che, trasmessi al Ministero degli affari esteri sono soggetti al controllo della Ragioneria generale e della Corte dei conti. I due predetti enti hanno la facoltà di disporre gli accertamenti diretti che ritengono necessari.

ART. 21.

(Istituti e rappresentanze istituzionali all'estero).

1. L'attività degli Istituti italiani di cultura si giova, nella sua autonomia di ogni aiuto ed assistenza da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane territorialmente competenti.

2. Ogni eventuale divergenza in merito a iniziative di cooperazione culturale o all'impostazione delle stesse è esaminata e risolta, su richiesta del responsabile

della rappresentanza diplomatica o del direttore dell'Istituto di cultura, da un ufficio ispettivo costituito all'interno del Dipartimento e composto da due membri designati, tra i propri componenti, dalla Commissione di cui all'articolo 6 e dal direttore del Dipartimento per la cooperazione culturale o da un suo delegato.

ART. 22.

(Esperti).

1. Gli uffici centrali e gli enti periferici del Dipartimento per la cooperazione culturale si avvalgono, nell'espletamento dei loro compiti, della consulenza e della continuativa collaborazione di esperti designati annualmente dalla Commissione per la cooperazione culturale in conformità a quanto previsto all'articolo 8. Tali esperti sono prescelti in base alla loro specifica competenza.

ART. 23.

(Funzioni degli esperti).

1. Gli esperti, di cui al precedente articolo, sono incaricati, ciascuno per il settore di sua competenza:

a) di assicurare, per diretta collaborazione o facendo ricorso a collaboratori esterni o ad enti ed istituzioni di cui l'esperto stesso garantisca la competenza, regolari informazioni documentate e aggiornate dei risultati acquisiti o in via di acquisizione nei vari settori della produzione culturale italiana. Tale qualificata opera è remunerata dal Ministero degli affari esteri mediante contratti di diritto privato a tempo determinato a titolo di consulenza con singoli specialisti o mediante convenzioni con enti od istituti dotati di personalità giuridica;

b) di fornire, su richiesta degli uffici centrali o degli enti periferici del Dipartimento per la cooperazione culturale con l'estero, ogni consulenza atta a favorire la

realizzazione di singole iniziative, partecipando personalmente o facendosi rappresentare da specialisti di propria fiducia a riunioni programmate dal Dipartimento sia in Italia che all'estero;

c) di effettuare personalmente o di designare specialisti di propria fiducia per l'effettuazione di missioni all'estero finalizzate a prestare *in loco*, agli Istituti italiani di cultura, assistenza e collaborazione per consolidare la rete di rapporti con specialisti stranieri per la messa a punto di programmi operativi di particolare impegno.

CAPO III PERSONALE

ART. 24.

(Qualifiche del personale).

1. Il personale degli uffici centrali e degli enti periferici del Dipartimento per la cooperazione culturale è inquadrato nei ruoli del Ministero degli affari esteri. Esso si compone di personale direttivo e di impiegati amministrativi di concetto, esecutivi ed ausiliari.

ART. 25.

(Assunzione all'estero di personale locale).

1. Solo in via eccezionale e per sopprimere a particolari esigenze di servizio gli enti periferici del Dipartimento per la cooperazione culturale possono assumere personale locale con contratto di diritto privato purché nei limiti delle disponibilità di bilancio, e comunque uniformando gli atti a criteri rigorosi di accertamento del merito e della qualificazione.

ART. 26.

(Ruolo del personale).

1. Il personale direttivo di cui al precedente articolo 24 è inquadrato in seno al Ministero degli affari esteri in una apposita carriera culturale cui si accede mediante concorso. A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani che abbiano i requisiti previsti dalle norme generali per l'accesso alle carriere della Pubblica amministrazione.

ART. 27.

(Procedure concorsuali).

1. Il Ministero degli affari esteri bandisce, di regola annualmente, il concorso di cui al precedente articolo, specificando le modalità ed i termini della presentazione delle domande e della documentazione e, su proposta della Commissione di cui all'articolo 6, determinando la forma delle prove, le materie d'esame in rapporto anche alle eventuali specializzazioni od attitudini di volta in volta richieste, i titoli ed i criteri per la valutazione delle prove e dei titoli, la composizione della commissione giudicatrice, le modalità concernenti lo svolgimento del concorso e la formazione delle graduatorie.

ART. 28.

(Processi di formazione e qualificazione).

1. I vincitori del concorso di ammissione alla carriera culturale conseguono la nomina in prova con la qualifica di aspirante-addetto. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di un anno comprendente sei mesi di permanenza presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione culturale ove frequentano appositi corsi di forma-

zione consistenti in tre mesi di permanenza presso un ente od istituzione culturale in Italia e tre mesi di permanenza presso un Istituto di cultura all'estero. I risultati del tirocinio in tal modo effettuato iscritti nel fascicolo personale dell'aspirante-addetto, sono trasmessi al consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri che esprime in merito un giudizio di idoneità. Gli aspiranti giudicati idonei vengono nominati con decreto del Ministro, al primo grado inferiore della carriera culturale.

ART. 29.

(Gradi della carriera).

1. I gradi della carriera culturale sono:

- a) addetto culturale superiore;
- b) addetto culturale principale;
- c) addetto culturale consigliere;
- d) primo addetto culturale;
- e) secondo addetto culturale;
- f) terzo addetto culturale.

2. In relazione al grado rivestito, i funzionari culturali assicurano il funzionamento dei servizi del Dipartimento per la cooperazione culturale relativamente ai compiti previsti nella presente legge per gli uffici centrali e per gli enti periferici od istituti italiani di cultura. Nell'espletamento di tali mansioni essi possono ricoprire le funzioni di capo di un ufficio centrale o di direttore di un ente periferico se hanno raggiunto il grado di addetto culturale consigliere.

ART. 30.

(Progressioni di carriera).

1. Le promozioni a secondo addetto ed a primo addetto sono effettuate per merito assoluto dopo una permanenza minima di tre anni nel grado inferiore. Le promozioni ad addetto culturale consi-

gliere sono effettuate mediante concorso cui sono ammessi i primi addetti culturali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio. I primi nove decimi dei posti messi a concorso sono attribuiti nell'ordine della graduatoria del concorso e l'altro decimo è successivamente attribuito per ordine di ruolo ai funzionari più anziani nel grado i quali, dichiarati idonei nel concorso stesso, non siano compresi fra quelli cui sono stati attribuiti i primi nove decimi di posti. Le promozioni ad addetto culturale principale e ad addetto culturale superiore sono effettuate per merito comparativo rispettivamente fra gli addetti culturali consiglieri e gli addetti culturali principali che siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero pari ai due quinti dell'organico del grado. Le promozioni vengono effettuate in base ad una valutazione sintetica che, senza applicazione di coefficienti numerici, tiene conto della qualità di servizio, degli incarichi svolti nonché della personalità del funzionario ed alle sue attitudini alle funzioni del grado superiore.

ART. 31.

(Commissione di avanzamento).

1. Le promozioni di cui al precedente articolo 30 sono conferite con decreto del Ministro e, ad eccezione di quelle per concorso, sono effettuate su designazione di una Commissione di avanzamento composta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di prima classe, di un membro della Commissione di cui all'articolo 6, di due funzionari della carriera culturale di grado non inferiore ad addetto culturale principale, di cui almeno uno deve prestare servizio all'estero. I tre funzionari membri della Commissione di avanzamento sono nominati ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri su designazione del Consiglio di amministrazione, essi non possono far

parte della Commissione più di una volta nel corso di un triennio.

ART. 32.

(Concorso per titoli).

1. Il concorso previsto al precedente articolo 30 per la promozione ad addetto culturale consigliere ha luogo per titoli di servizio. Le norme relative alle modalità ed allo svolgimento del concorso, alla natura dei titoli, ai criteri per la valutazione dei titoli stessi ivi compresi quelli relativi ad eventuali qualificazioni e specializzazioni e per la formazione della graduatoria sono stabiliti per regolamento. Della Commissione giudicatrice fa parte di diritto un membro della Commissione di cui all'articolo 6.

ART. 33.

(Servizio in Italia e all'estero).

1. I funzionari della carriera culturale non possono rimanere in servizio all'estero per più di sette anni consecutivi. Dopo ogni periodo di servizio all'estero i funzionari predetti dovranno prestare servizio in Italia per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni. Il servizio in Italia è prestato sia presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione culturale, sia presso enti ed istituzioni culturali italiane, mediante collocamento a disposizione per incarichi speciali.

ART. 34.

(Collocamenti a disposizione).

1. I funzionari della carriera culturale collocati a disposizione continuano a percepire lo stipendio con gli altri assegni di carattere fisso e continuativo spettanti al personale in servizio al Ministero nonché ogni altra competenza accessoria. I collocamenti a disposizione non possono eccedere un quinto dei posti in organico.

ART. 35.

(Condizioni normative generali).

1. Ai funzionari della carriera culturale vanno applicate per i problemi relativi al servizio all'estero, ivi compreso il trattamento economico, i viaggi del personale ed il trasporto degli effetti, le norme previste per il restante personale delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri e dettagliate nella parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

ART. 36.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1987 e successivi, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.